



Bruxelles, 15.2.2022  
COM(2022) 49 final

2022/0034 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione degli orientamenti del forum della società civile**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")<sup>1</sup>, in riferimento alla prevista adozione degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile nel quadro di tale accordo.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione**

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. È entrato in vigore il 1° maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce un quadro istituzionale, compresi meccanismi che consentono alle parti di consultare la società civile in ordine all'attuazione dell'accordo o eventuale accordo integrativo, in particolare interagendo con i gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14.

L'articolo 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che le parti agevolano l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione della parte seconda di tale accordo. Il consiglio di partenariato adotta orientamenti operativi sul funzionamento del forum.

Il forum della società civile è composto da rappresentanti della società civile dell'Unione europea e del Regno Unito e si riunirà almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti.

#### **2.2. La decisione prevista del consiglio di partenariato**

La finalità dell'atto previsto del consiglio di partenariato è stabilire gli orientamenti principali per l'organizzazione del forum della società civile. Detti orientamenti operativi dovrebbero essere adottati dal consiglio di partenariato anteriormente alla prima riunione del forum della società civile.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La finalità della proposta di decisione del Consiglio è stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito all'adozione degli orientamenti per il forum della società civile.

Si propone di istituire un forum della società civile, composto da rappresentanti della società civile dell'UE e del Regno Unito, che riunirebbe un numero limitato di partecipanti in presenza di ciascuna parte, consentendo anche una più ampia partecipazione con mezzi elettronici. Sarà organizzato ogni anno a ridosso della riunione del comitato commerciale di

---

<sup>1</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

partenariato, consentendo la partecipazione in presenza oppure online. L'organizzazione spetterebbe alla parte che predispone la riunione, con una rotazione annuale. L'ordine del giorno sarà stabilito mediante accordo tra le parti e riguarderà questioni relative all'attuazione della parte II dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (commercio, settore aereo, trasporto su strada, coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata, pesca e altre disposizioni). Le parti si adopereranno per consultare i rispettivi gruppi consultivi interni di cui all'articolo 13 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito ad eventuali punti da inserire nell'ordine del giorno prima di concordarlo.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>2</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il consiglio di partenariato è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'atto che il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune, la pesca e i trasporti. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207, dagli articoli 91 e 100 e dall'articolo 43 TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, dagli articoli 91 e 100 e dall'articolo 43 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione degli orientamenti del forum della società civile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43, 91, 100 e 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021<sup>3</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
- (2) L'articolo 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che il consiglio di partenariato adotti orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile, che si riunisce almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti.
- (3) Il consiglio di partenariato è tenuto ad adottare gli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile.
- (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di partenariato.
- (5) Al fine di consentire l'adozione tempestiva degli orientamenti per il forum della società civile, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito a una decisione da prendere a norma dell'articolo 14 del medesimo accordo si basa sul progetto di orientamenti del forum della società civile accluso alla presente decisione

---

<sup>3</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*